



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Nuovi modelli di certificato presso il Registro delle Imprese

Entra in vigore il "Decreto Banche"

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Esistenza e fallibilità della holding occulta

Responsabilità del professionista

Diritto del socio al risarcimento del danno in caso di errato rapporto di cambio

La responsabilità precontrattuale ha natura contrattuale

Validità della notifica a mezzo pec

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Nulli i prestiti e le garanzie per l'acquisto di azioni proprie anche nelle banche cooperative

Nuovi modelli di certificato presso il Registro delle Imprese

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 giugno 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2016 il Decreto Ministeriale del 24 giugno 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante *“Modifica dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese”*. Con il Decreto in parola, il Ministero ha approvato i nuovi modelli tipo per il rilascio, da parte del Registro delle imprese, di alcuni certificati, tra cui: *i)* il certificato di iscrizione nella sezione ordinaria; *ii)* il certificato di iscrizione nella sezione delle imprese sociali; *iii)* il certificato anagrafico; *iv)* il certificato di iscrizione di sede secondaria/unità locale; *v)* il certificato relativo all’assetto della compagine sociale dell’impresa; *vi)* il certificato di iscrizione di poteri personali. Il presente Decreto è stato adottato al fine di rendere i predetti modelli maggiormente adeguati alle più recenti novità normative, tra cui il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 febbraio 2016, il quale prevede la possibilità di costituire una *start up* innovativa mediante un modello standard tipizzato con firma digitale.

[torna su](#)

Entra in vigore il “Decreto Banche”

Legge 30 giugno 2016 n. 119

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2016 la Legge n. 119 del 30 giugno 2016 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”* (c.d. Decreto Banche)

[torna su](#)

Esistenza e fallibilità della holding occulta

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 25 luglio 2016 n. 15346

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che per poter ritenere esistente una società di fatto holding e dichiararne il fallimento non è necessario l’accertamento della spendita del nome di tale società nei rapporti esterni. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, il problema della spendita del nome non sussiste nel caso di una società di fatto holding, dovendo quest’ultima essere ritenuta esistente e come tale responsabile per il sol fatto di essere stata costituita tra i soci col fine di ottenere una direzione unitaria delle società commerciali figlie. Inoltre, come ribadito nella sentenza, il problema della spendita del nome non si pone, dal momento che è propria delle società di fatto holding la concordata volontà dei soci che ogni rapporto con i terzi venga posto in essere per conto della società ma non in suo nome. Conseguentemente è assolutamente pacifico che in casi del genere, gli atti di impresa, se esistenti in termini oggettivi, sono sempre posti in essere “per conto” di un soggetto diverso da quello che appare.

[torna su](#)

Responsabilità del professionista

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 22 luglio 2016 n. 15107

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato che il professionista risponde per i debiti della società nel caso in cui non sia riuscito a realizzare l’operazione promessa. In particolare, nel caso di specie un commercialista aveva assunto l’incarico di eseguire una ristrutturazione societaria garantendo la totale esenzione da esborsi fiscali, mentre successivamente il Fisco aveva richiesto alla società il versamento di imposte per il valore di un milione di euro. Ad avviso della Suprema Corte, il rapporto contrattuale instaurato tra il professionista e la società si basava sulla precisa individuazione di alcuni obiettivi da raggiungere e, conseguentemente, l’obbligazione del commercialista era strumentale al raggiungimento di un

preciso risultato. Non essendo stato raggiunto l'obiettivo promesso, ovvero l'esenzione fiscale, il professionista è personalmente responsabile del danno cagionato e, pertanto, è tenuto al versamento delle imposte richieste dal Fisco.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ'

Diritto del socio al risarcimento del danno in caso di errato rapporto di cambio

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 21 luglio 2016 n. 15025

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che se in un'operazione di fusione il rapporto di cambio delle azioni si riveli incongruo, perché non risulta veritiera (per sottovalutazione) la situazione patrimoniale di una delle società che partecipano all'operazione, al socio che subisce il concambio sfavorevole spetta il risarcimento del danno. In particolare, la Suprema Corte ha specificato che il risarcimento deve essere il più possibile pari alla differenza tra il valore delle azioni ottenute in concambio ed il valore delle azioni che il socio avrebbe ottenuto se il concambio fosse stato congruo, in modo tale da porre il socio nella condizione equivalente a quella che avrebbe avuto se la fusione fosse stata eseguita correttamente.

[torna su](#)

La responsabilità precontrattuale ha natura contrattuale

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 12 luglio 2016 n. 14188

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità precontrattuale (nella specie della Pubblica Amministrazione) non ha natura extra contrattuale, dovendo invece essere inquadrata all'interno della responsabilità contrattuale da "contatto sociale", il quale deve essere inteso come un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 cod. civ. Conseguentemente, colui che agisce per ottenere un risarcimento di un danno, subito durante la fase antecedente alla stipulazione del contratto, non dovrà provare l'elemento soggettivo dell'illecito – dolo o colpa – necessari per la sussistenza di una responsabilità extra contrattuale. Infine, la Corte di Cassazione ha specificato che, essendo la responsabilità precontrattuale una responsabilità avente natura contrattuale, troverà applicazione il termine decennale di prescrizione, previsto dall'art. 2946 cod. civ.

[torna su](#)

Validità della notifica a mezzo pec

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 7 luglio 2016 n. 13917

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della validità della notifica a mezzo pec, quest'ultima si ritiene perfezionata anche nei casi in cui il messaggio di posta elettronica finisce nella cartella spam. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, per verificare la validità o meno di una notifica, occorre avere riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente alla ricevuta di accettazione e dal lato del destinatario alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale dimostra che il messaggio è pervenuto all'indirizzo di posta elettronica. Inoltre, la Corte di Cassazione sottolinea che è onere dell'impresa ricevente dotarsi di un indirizzo di posta elettronica nonché vigilare sul suo corretto funzionamento, anche tramite l'aiuto di un esperto del settore. Conseguentemente è censurabile la condotta di chi non controlla periodicamente anche il contenuto della posta elettronica indesiderata, essendo una norma di prudenza da seguire in una diligente prassi aziendale.

[torna su](#)

Nulli i prestiti e le garanzie per l'acquisto di azioni proprie anche nelle banche cooperative

Tribunale di Venezia – Sentenza del 29 aprile 2016

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Venezia ha stabilito che l'art. 2358 cod. civ., il quale prevede il divieto di prestito o garanzia per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, trova applicazione anche nei confronti delle società cooperative ed in particolare delle banche popolari. In particolare, il Tribunale afferma che l'articolo in parola si applica nei confronti delle società cooperative in virtù del rinvio operato dall'art. 2519 cod. civ, il quale afferma che alle società cooperative si applicano le norme delle società per azioni in quanto compatibili. Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia ha ritenuto compatibile il disposto contenuto all'interno dell'art. 2358 cod. civ. anche in forza della specifica disciplina prevista per le banche popolari, per le quali lo scopo di mutualità si atteggia in modo peculiare, attesa la cumulabilità con finalità lucrative.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

dott.ssa Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it